



15-2022 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

prima commissione/OR IR

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Ai sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI :

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI



22/04/2022
V. in Cassazione
Il Procuratore Generale
Luigi Ferrero

dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
per i minorenni
LORO SEDI

All'ISPettorato GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 32/XX/2021

Incarichi extragiudiziari ed esercizio delle funzioni di giudice tributario – Modifica della circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e succ. modd. (Richiesta dei componenti Carmelo CELENTANO, Giuseppe CASCINI e Stefano CAVANNA di apertura pratica in tema di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di giudice tributario).

Comunico che la Prima Commissione, nella seduta del 19 aprile 2022, con riferimento alla pratica di cui in oggetto, ha deliberato di comunicare che, per mero errore materiale, nella relazione di accompagnamento alla circolare n. 22581/2015 e succ. mod. in tema di incarichi extragiudiziari come modificata nella seduta dell'Assemblea plenaria dell' 8 aprile 2022 (prot. P7585/2022) con riferimento all'esercizio delle funzioni di giudice tributario, è stato riportato l'art. 26 della circolare medesima non come emendato in sede plenaria.

Si ritrasmette, pertanto, di seguito il testo della circolare n. 22581/2015 e succ. mod. all'8 aprile 2022 e della relativa relazione di accompagnamento corretta nei termini suindicati.

Incarichi extragiudiziari ed esercizio delle funzioni di giudice tributario

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Introduzione. Sintesi storica

L'art. 23 della **Circolare n. 15207 prot. in data 16 dicembre 1987** assoggettava ad autorizzazione l'esercizio delle funzioni di giudice tributario; tale necessità è venuta meno, con decorrenza 1° aprile 1996, a seguito della modifica della medesima Circolare ad opera della **Delibera del 14 marzo 1996**, avendo il Consiglio dato seguito alla richiesta, proveniente dal Ministro delle Finanze, di agevolare l'attuazione del D.Lgs. 31 dicembre 92 n. 545 sul contenzioso tributario. Da allora, salvo alcune variazioni di dettaglio, la disciplina è rimasta sostanzialmente inmutata.

Il venir meno della necessità di autorizzazione, tuttavia, non ha assunto – quantomeno nelle intenzioni – il significato di un totale esaurimento dei poteri di controllo del CSM. Se, infatti, non è dubbia la compatibilità, in astratto, delle funzioni di magistrato ordinario e tributario – del resto espressamente riconosciuta dalla legge –, numerose perplessità sono da sempre state espresse in ordine al rischio di una integrale eliminazione del controllo esercitato dal Consiglio.

Con la delibera del 1996 si era previsto un monitoraggio da parte dei Consigli giudiziari e la comunicazione, ad opera del Ministro delle Finanze, degli elenchi dei magistrati operanti quali giudici tributari, aggiornati con cadenza semestrale; adempimento, quest'ultimo, veniva reiterato dall'art. 1.3. della **Nuova circolare in materia di incarichi extragiudiziari. (Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 e succ. mod. al 23 luglio 2014).**

A partire dalla **Circolare in materia di incarichi extragiudiziari. (Circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 - Delibera del 2 dicembre 2015 e succ. mod. al 12 aprile 2017)**, invece, il controllo è stato demandato al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria prevedendo solo la segnalazione di eventuali ricadute negative nel livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie.

Nel tempo, tuttavia, lo stesso Consiglio ha più volte avvertito la persistenza di profili di criticità.

Fermo, infatti, il (mero) censimento dei magistrati ordinari che esercitano funzioni di giudici tributari – del resto imprescindibile ai fini dell'aggiornamento dell'archivio tenuto dalla Prima Commissione (cfr. art. 2.3), altrimenti alimentato esclusivamente dalla comunicazione degli interessati (art. 2.4) –, quanto al monitoraggio sull'attività dei medesimi magistrati, già la **Deliberazione del 12 ottobre 2005 (Integrazioni e modifiche alla circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 in tema di incarichi extragiudiziari)** lamentava la pratica inattuazione delle disposizioni dell'allora capo 20.

La Circolare in materia di incarichi extragiudiziari. (Circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017), pur ribadendo che l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso gli organi di giustizia tributaria continua a non abbisognare in generale alcuna forma di autorizzabilità (art 2.1), segnala che la modifica introdotta con il nuovo art. 2.2. «ha lo scopo di rendere effettiva una forma di controllo successivo in luogo di quella del controllo generalizzato biennale, prevista nel testo previgente della circolare, che era una forma di verifica sostanzialmente rimasta inattuata (articolo 2.2.)».

Tale articolo, tuttavia, prevede un controllo solo in negativo, disponendo che «[i]l dirigente degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie». Nel sostituire, invece che affiancare, la previgente disposizione (che, tra l'altro, consentiva, nell'ambito della valutazione, di acquisire le statistiche comparate e i rapporti del Dirigente dell'Ufficio), la nuova disciplina ha di fatto, contro le intenzioni dello stesso Consiglio, depotenziato il controllo successivo.

La Commissione ha, pertanto, inteso offrire all'assemblea plenaria alcune disposizioni innovative volte a porre rimedio ad alcune conseguenze disfunzionali derivanti dalle disposizioni esistenti, onde consentire una verifica sull'effettivo carico di lavoro gravante sul magistrato richiedente ed evitare il conferimento di un numero di incarichi tale da determinare problemi per il regolare svolgimento della attività giudiziaria ordinaria e, in via mediata, creare un pregiudizio alla credibilità dell'ordine giudiziario.

Con la presente relazione ci si propone, quindi, di esplicitare le ragioni poste a base delle modifiche introdotte.

Le modifiche introdotte

La compatibilità del contemporaneo esercizio delle funzioni di giudice tributario e di quelle di giudice ordinario è stata valutata direttamente dal legislatore il quale ha ritenuto in tal modo di perseguire l'interesse pubblico ad assicurare agli utenti una giurisdizione altamente qualificata ed ai magistrati un'occasione di sicuro arricchimento professionale.

Questo, però, non significa che il Consiglio non debba attivare un penetrante meccanismo di controllo ex post sul contemporaneo svolgimento delle funzioni

giurisdizionali ordinarie e tributarie; controllo che deve essere supportato dall'ausilio dei dirigenti degli uffici.

Si è, pertanto, ritenuto necessario introdurre un obbligo di segnalazione da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sull'esistenza di eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie (art. 2.2). Proprio al fine di garantire l'effettività di questo monitoraggio da parte dei dirigenti e del CSM è stato anche introdotto l'onere per il magistrato di comunicare, ai dirigenti degli uffici giudiziari e al CSM, la tipologia (art. 2.4).

Per le medesime ragioni si è intervenuti sull'articolo 7, norma che stabilisce il tipo di valutazione rimessa al Consiglio tutte le volte in cui deve procedere all'autorizzazione di un incarico extragiudiziario.

Al fine di evitare un eventuale cumulo di incarichi extragiudiziari incompatibili con l'attività ordinaria del magistrato si è previsto che il Consiglio debba valutare l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione anche tenendo presente l'impegno eventualmente già assunto presso le Commissioni tributarie (art. 7.3), specie qualora il magistrato richiedente abbia dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero (art. 7.5).

Si è ritenuto necessario porre attenzione a questo tema in quanto lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario è pur sempre una attività giurisdizionale che, ove fosse svolta senza la dovuta attenzione e, quindi, in modo poco dignitoso, danneggerebbe l'immagine della magistratura. Sussiste dunque la necessità di far emergere la sussistenza di tutti gli impegni cui il magistrato è chiamato onde verificare se un ulteriore incarico extragiudiziario, da parte di quello stesso magistrato, può arrecare nocimento al prestigio dell'ordine giudiziario, per le ragioni anzidette.

Di conseguenza, per consentire al Consiglio di effettuare la valutazione di opportunità anzidetta, si è demandato ai dirigenti degli uffici ed al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione il compito di pronunciarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i livelli di laboriosità ed i tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati e il contestuale l'eventuale contestuale impegno di giudice tributario (art. 13)

Per consentire, in prima battuta ai dirigenti degli uffici e in ultima istanza al CSM, di operare tali verifiche nell'autodichiarazione che il magistrato richiedente l'incarico deve rendere al Consiglio, ai sensi e nei termini indicati dagli articoli 16 e 17 (per la procedura

semplificata e ordinaria) e dall'art. 19 (per gli incarichi conferiti dalle Sspl) della circolare, dovrà altresì inserire una "autodichiarazione attestante l'eventuale svolgimento delle funzioni di giudice tributario con indicazione della funzione (magistrato, Presidente di Sezione, Presidente di Commissione), sede e sezione di appartenenza; di eventuali applicazioni temporanee o supplenze che hanno carattere di stabilità ad ulteriori sedi o sezioni, e del numero di udienza tenute mensilmente, nonché delle sentenze depositate nell'anno di riferimento".

Infine, la Commissione ha proceduto a correggere un mero refuso presente nell'art. 19.7 in cui, per mero errore materiale, veniva richiamato l'art. 20.2.

Disciplina transitoria

Si è stabilito che in sede di prima applicazione, il termine di presentazione della comunicazione di cui all'art. 2.4 è anticipato alla data del 30 giugno 2022 dando la possibilità, ove i dati richiesti non siano di pronta reperibilità, di effettuare una quantificazione presuntiva. Resta, però, ferma la necessità di presentare nuova comunicazione entro il 31 dicembre 2022, ove i dati relativi al periodo successivo al 1° luglio 2022 siano cambiati.

In relazione, invece, alle domande di autorizzazione per incarichi extragiudiziari le modifiche entrano in vigore per le domande presentate dal 1° luglio 2022.

CIRCOLARE SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI -

Premessa

La presente circolare, in attuazione della previsione di cui agli artt. 16, co. 2, R.D. n. 12 del 1941, e 53 d.lgv. n. 165 del 2001, disciplina l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, e cioè delle attività compatibili con l'ordinario servizio giudiziario in quanto non comportano un collocamento fuori ruolo o un esonero totale dall'attività giudiziaria, conferiti ai magistrati da enti pubblici o privati, anche di natura internazionale, nell'ambito delle attività proprie di tali enti.

Non sono invece regolamentati dalla presente gli incarichi di tipo internazionale, previsti dalla legge (artt. 196 e 210 ord. giud.; 58 D.P.R. n. 3 del 1957) o da regolamenti, che comportano il

collocamento dei magistrati fuori ruolo, che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Terza Commissione. E neppure gli incarichi di natura internazionale, comportanti un eventuale esonero totale dall'attività giudiziaria, affidati ai magistrati nell'ambito di progetti internazionali di cooperazione e di formazione ai quali abbiano direttamente aderito il Consiglio Superiore della Magistratura e/o la Scuola Superiore della Magistratura che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Sesta Commissione.

Articolo 1.

Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

1.1. Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:

Le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;

la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;

le attività di creazione di opere dell'ingegno ed invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;

la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;

la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 bis;

la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;

l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;

la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazione private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di

assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

1.2. Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

1.3. Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività similari episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.

1.4. Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

1.5. Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

1.a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;

1.b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

1.6. In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.

1.7. Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

1.8. Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

Articolo 2.

Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.1. Non è soggetto ad autorizzazione nell'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.2. I dirigenti degli uffici giudiziari sono tenuti a segnalare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie.

2.3. A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio Superiore della Magistratura cura l'aggiornamento, presso la Prima Commissione referente, di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

2.4. I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

I magistrati devono, altresì, comunicare ai dirigenti degli uffici, per le finalità di cui al comma 2.2., e al CSM entro 60 giorni dalla presa di possesso delle funzioni di giudice tributario o, per i magistrati già in servizio, entro il 31 dicembre 2022, le funzioni svolte (magistrato, Presidente di sezione, Presidente di Commissione); le Commissioni Tributarie cui sono assegnati; la sezione di appartenenza; le eventuali applicazioni o supplenze che hanno carattere di stabilità in altre sezioni e/o sedi; indicando, altresì, il complessivo numero presuntivo di udienze tenute mensilmente. Il magistrato è tenuto a comunicare qualsiasi eventuale variazione di tali dati entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

2.5. Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

2.6. Il C.S.M. richiede al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

2.7. Il Consiglio Superiore stabilisce un'interlocuzione permanente con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico; o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

Articolo 3.

Attività vietate

3.1. I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

I magistrati non possono svolgere l'incarico di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria; di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 270/1999.

3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

3.3. Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sottoqualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

3.4. Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità.

3.5. Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcun rilievo hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3.6. Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).

Articolo 4.

Incarichi soggetti ad autorizzazione

4.1 Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.

In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

- a. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art.5;
- b. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;
- c. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);
- d. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica; dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;
- f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all'articolo 2.2.;
- g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;
- h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4.e 2.5.;

4.2. Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico,

desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

4.2.bis. E' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.

4.3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.

Articolo 5.

L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.

5.1 Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art.3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:

- a) università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;
- d) enti privati che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività formativa o scientifica in ambito giuridico e che abbiano rilevanza nazionale; in caso di società inserite in un gruppo societario, sarà valutato anche l'oggetto sociale delle società controllanti e controllate; sarà in ogni caso valutata la sede principale di svolgimento dell'attività dell'ente conferente al fine di verificare eventuali situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura.

5.2. In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università non statali, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

5.3. Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16, 17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.

Articolo 6.

Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico

6.1. Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

PARTE SECONDA - CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE-

Articolo 7

Ambito della valutazione da parte del Csm

7.1. L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico - tenuto conto dell'impegno ad esso relativo - con:

a) le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, in particolare laddove l'incarico comporti spostamenti all'estero o in località distanti dalla sede di servizio. Per gli incarichi di docenza rientranti nei limiti indicati all'articolo 16 e per quelli da svolgere presso le SSLP, fermo quanto disposto dal comma 5, si presume il positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio;

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

7.2. Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude, anche tenuto conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari

ovvero da Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.

7.3. Il C.S.M. valuta l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico; alla sua durata; all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, **all'eventuale contestuale impegno presso le Commissioni tributarie**, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.

7.4. Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. considera il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio, nonché di qualsiasi altra informazione riguardante il magistrato interessato.

7.5. Ai fini della valutazione di cui al par. 7.1 lett. a), il CSM valuta l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero, **nonché il contemporaneo esercizio delle funzioni di giudice tributario**.

Articolo 8.

Durata dell'autorizzazione

8.1. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Articolo 9

Oneri per il magistrato successivi all'autorizzazione.

9.1. Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

Articolo 10

Condizioni soggettive ostative all'autorizzazione.

10.1. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n.511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

10.2. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

10.3. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

10.4. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

Articolo 11.

Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari

11.1. I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui all'articolo 6, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

11.2. Resta fermo il divieto di cui all'art.17 del R.D.30 gennaio 1941 n.12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 12.

Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo.

12.1. I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché il loro status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

12.2. La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

12.3. L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

Articolo 13.

Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione

13.1. I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante, tenendo conto degli eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato nonché l'eventuale contestuale esercizio delle funzioni di giudice tributario come risultante, tra l'altro, dalle dichiarazioni di cui agli artt. 16 lett. g ter) e 19 co 2 n. 9 oltre che pronunziarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i livelli di laboriosità e di tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati. Il parere deve in particolare indicare se nell'anno che precede la data della domanda di autorizzazione siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al parere deve comunque essere allegato prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi.

13.2. I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente articolo 1.2.

PARTE TERZA - LE PROCEDURE -

Articolo 14.

Procedura ordinaria e semplificata

14.1. Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria o procedura semplificata.

14.2. La procedura semplificata è prevista esclusivamente:

- a) per gli incarichi di docenza indicati all'articolo 16, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19;
- b) per gli incarichi di componenti di commissioni di studio, purché a titolo gratuito e per durata non superiore a sei mesi, conferiti dal Parlamento e sue Commissioni e dai Ministeri;

in questi casi l'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare;

c) per gli incarichi di componente della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio di libere professioni, ad eccezione di tutti gli incarichi nei quali la presenza di magistrati nella commissione d'esame sia prevista in via obbligatoria dalla legge, ivi compresi quelli per la commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per i quali si applica l'articolo 1, comma 5, della presente circolare.

14.3. Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.

Articolo 15

Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione

15.1. La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.

15.2. L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso del termine di 30 giorni, di cui all'art. 18.1. Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata di cui all'art.16, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 14 comma 2 lettera b), e per quelli di docenza assoggettati alla procedura di cui all'art. 19, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso; tale facoltà non può riconoscersi laddove sia stato formulato e comunicato al magistrato interessato un parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente chiamato ad esprimerlo.

15.3. Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.

15.4. Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.

15.5. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, reso il parere di cui all'art. 16.2. lett. i) o 17.2. lett. l) nei termini ivi indicati, la trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.

15.6. Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.

15.7. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti all'articolo 17.

15.8. Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.

15.9. Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.

15.10. Il termine per la deliberazione del Consiglio Superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

Articolo 16.

Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

16.1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art.19, l'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati all'articolo 17.2, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo inferiore ad € 3500,00, conferiti da:

- a) università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) case editrici;
- d) altri enti privati aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di formazione in campo giuridico, in ogni caso di effettivo rilievo nazionale;
- e) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Istitution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari.

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università non statali, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

16.1 bis. L'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata anche per gli incarichi di cui all'articolo 14 comma 2 lettere b) e c).

16.2. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:

- a) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale, svolga la libera professione ed avanti a quali uffici giudiziari);
- b) atto di designazione;
- c) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
- d) natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;
- e) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;

f) eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico nonché la società controllante dello stesso e il legale rappresentante della stessa;

g) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 17.2.;

gbis) relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;

gter) autodichiarazione attestante l'eventuale svolgimento delle funzioni di giudice tributario con indicazione della funzione (magistrato, Presidente di Sezione, Presidente di Commissione), sede e sezione di appartenenza; di eventuali applicazioni temporanee o supplenze che hanno carattere di stabilità ad ulteriori sedi o sezioni, e del numero di udienza tenute mensilmente, nonché delle sentenze depositate nell'anno di riferimento;

h) dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati, ovvero, nel caso di ente privato, con eventuale società controllante dell'ente conferente, onde verificare l'assenza di quelle possibili situazioni di 'interferenza' con la natura ed il tipo delle funzioni svolte dal magistrato;

i) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che, tenuto conto dei profili considerati dall'art. 13.1, deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato; il parere dovrà indicare se risultino, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie.

16.3. Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

16.4. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

Articolo 17

Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuti della domanda e documentazione richiesta.

17.1. L'autorizzazione segue la procedura ordinaria:

- a) per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore pari o superiore alle 26 e sino a 80 ore e/o un corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad € 3.500,00 conferiti dai medesimi soggetti già indicati all'articolo 16.1 o comunque di importo superiore a 500,00 euro lordi orari.
- b) per gli incarichi conferiti da università telematiche o da altri enti privati, diversi da quelli indicati all'articolo 16.1, indipendentemente dal monte ore e/o dal compenso previsti;
- c) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.

17.2. Salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 19, gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, sono sempre sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:

- magistrati titolari di uffici direttivi;
- magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.

17.3. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) ad h) dell'articolo 16.2, nonché devono, inoltre, essere prodotti:

- l) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda

proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere espressa nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, con attestazione che quest'ultimo, nell'anno precedente al deposito della richiesta, abbia assicurato un livello di produttività non inferiore alla media della sezione o dell'ufficio di appartenenza e che non risultino, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie; attestazione resa tenuto conto dell'eventuale contestuale esercizio delle funzioni di giudice tributario come risultante, tra l'altro, dalle dichiarazioni di cui agli artt. 16 lett. g ter) e 19 co 2 n. 9, e di ogni altra circostanza rilevante in merito;

m) parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, rilasciato anche tenendo conto dei profili di cui all'art. 13.1.;

n) certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

o) la produzione della documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti o nelle associazioni conferenti svolgono funzioni di direzione e/o di amministrazione;

p) autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense, ossia l'integrale rispetto della previsione di cui all'articolo 3.3.

17.4. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

17.5. Il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

17.6. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.

17.7. Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.

Articolo 18

Termini di definizione. - Eventuale silenzio-assenso in caso di procedura semplificata ed ordinaria

18.1. Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione da parte del Csm della documentazione richiesta per la singola procedura applicabile nonché di ogni altra eventualmente e specificamente richiesta.

18.2. In ogni caso, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa; il termine non decorre durante il periodo di sospensione feriale dell'attività consiliare.

18.3 Viene in ogni caso fatta salva l'adozione da parte del Csm di provvedimenti di autotutela nel rispetto delle disposizioni di legge.

18.4. In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

18.5. Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui agli articoli 10 e 17.2, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti e il termine 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.

18.6. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M., anche senza il parere del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.

18.7. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15.2, non vi può essere svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.

Articolo 19

Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL

19.1. Ad eccezione dei magistrati indicati agli articoli 10 e 17.2, per i quali ultimi si segue sempre la procedura ordinaria di cui all'articolo 17, l'autorizzazione è concessa, seguendo la procedura di cui ai successivi paragrafi per il caso di incarichi di docenza conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 20 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 2.500,00.

19.1 bis. La previsione del capo che precede si applica anche agli incarichi di docenza, conferiti da Organi Costituzionali e di rilevanza costituzionale, da Enti e Organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti e da Enti pubblici nazionali, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 8 per le quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1,600,00.

19.2. Per l'ipotesi che siffatto incarico di docenza rientri nell'ambito applicativo dei precedenti paragrafi, anche al fine di consentire la verifica dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 10, il magistrato interessato avanza richiesta del suo svolgimento, redigendo il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, che deve essere così documentato:

2. individuazione del soggetto conferente;
3. atto di designazione;
4. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
5. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;
6. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL o l'Università da cui promana l'incarico;
7. autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 18.2;

8. relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione.

9. autodichiarazione attestante l'eventuale svolgimento delle funzioni di giudice tributario con indicazione della funzione (magistrato, Presidente di Sezione, Presidente di Commissione), sede e sezione di appartenenza; di eventuali applicazioni temporanee o supplenze che hanno carattere di stabilità ad ulteriori sedi o sezioni, e del numero di udienza tenute mensilmente, nonché delle sentenze depositate nell'anno di riferimento.

19.3. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

19.4. Contestualmente all'invio telematico al CSM, copia della domanda è depositata presso la segreteria del capo dell'ufficio, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione, con il mezzo più rapido e con adeguata motivazione, comunica le eventuali ragioni ostative al magistrato designato e al CSM, tra le quali rientra l'indicazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti, intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione.

19.5. In mancanza di comunicazioni di tal tipo, l'incarico si intende autorizzato per silenzio assenso e il suo espletamento può aver luogo. Si provvede, di conseguenza, all'inserimento dell'incarico, così autorizzato, nell'anagrafe degli incarichi extragiudiziari successivamente alla delibera di presa d'atto dell'assemblea plenaria.

19.6. Sulla base dei particolari rilievi formulati dal capo dell'ufficio entro il termine di cui sopra, il Consiglio superiore provvede nei successivi trenta giorni alla deliberazione dell'istanza del magistrato; in tali ipotesi l'incarico non può essere svolto prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.

19.7. In caso di superamento della soglia oraria, e/o del limite di corrispettivo previsti dal comma 1, si applicano le procedure di cui agli artt. 16 e 17 nei rispettivi ambiti di competenza.

19.8. L'attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell'attività giudiziaria. Al fine dell'individuazione della rosa di nominativi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all'individuazione della rosa dei nominativi

sulla base dei criteri indicati nell'interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione. A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6);

Articolo 20

Incarichi presso la Scuola superiore della magistratura.

20.1. In ragione della completa autonomia formale ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, gli incarichi da essa conferiti a magistrati sono da considerarsi estranei all'esercizio delle funzioni giudiziari e in senso stretto. Tuttavia tali incarichi sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente quando la richiesta di autorizzazione proviene da magistrati:

- nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- che abbiano in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- nei cui confronti sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.

20.2. La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7.1 è presunta in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto all'articolo 21.

20.3. Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti agli articoli 16.1, 17.1 della presente circolare.

Articolo 21

Incarichi di docente, di esperto formatore e di tutor presso la Scuola della Magistratura soggetti ad autorizzazione.

21.1. L'effettivo conferimento dell'incarico di docente, di esperto formatore o di tutor da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.

21.2. Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali eccezionali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico, già autorizzato ai sensi dell'articolo 20.2, può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.

21.3. Il C.S.M. provvede alla revoca anche d'ufficio, qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 10, anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo paragrafo.

21.4. In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.

21.5. Il CSM adotta le opportune procedure telematiche utili all'inserimento dell'incarico nell'anagrafe delle prestazioni extragiudiziarie.

Articolo 22

Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

22.1. L'ammissione dei magistrati ai corsi o stage di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore e dal dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltreché al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e

alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività, l'effettiva partecipazione è comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale.

22.2. Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi assolutamente eccezionali ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario.

22.3. Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI –

Articolo 23

Rubriche degli incarichi

23.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

23.2. L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

Articolo 24

Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.

Articolo 25

Inosservanza della circolare

25.1. I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 1/194² e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

25.2. Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

25.3. È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

25.4. Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

Articolo 26

Disposizione transitoria

26.1 In sede di prima applicazione, il termine di presentazione della comunicazione di cui all'art. 2.4 della presente circolare è anticipato alla data del 30 giugno 2022. I dati richiesti, ove non disponibili, possono essere quantificati presuntivamente. Resta ferma la necessità di presentare nuova comunicazione entro il 31 dicembre, corredata dai dati relativi al periodo successivo al 1° luglio 2022 nel caso in cui siano cambiati.

26.2 Al fine di attribuire ai magistrati e ai dirigenti un congruo periodo di tempo che consenta la migliore applicazione delle previsioni di nuova introduzione di cui agli artt 16 e ss riferiti alle domande di autorizzazione per gli incarichi extragiudiziari, nonché al CSM di apportare le necessarie modifiche alle procedure interne le nuove disposizioni si applicano alle istanze di incarichi presentate dal 1 luglio 2022".

Articolo 27

Disposizioni abrogate

La Circolare n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 con le sue successive modificazioni ed integrazioni è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione al seguente indirizzo pec: protocollo.csm@giustiziacert.it.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione al seguente indirizzo pec: protocollo.csm@giustiziacert.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Gabriele Fiorentino

